Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 febbraio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Marina: Concessione di decorazioni di benemerenza marinara . . Pag. 578

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1954.
Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 4 agosto 1954 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali Alitalia », riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa Pag. 578

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della cartolina postale celebrativa della IX Fiera del Mediterraneo (Palermo 1954) Pag. 580

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Pag. 581

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « XV Fiera di Ancona, Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini » di Ancona. Pag. 581

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « X Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » di Palermo . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.
Protezione temporanea alle invenzioni esposte nella « V Mostra internazionale del cotone, del rayon e delle macchine tessili » di Busto Arsizio (Varese) . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1955.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma . . . . . Pag. 582

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 471 del 27 gennaio 1955. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti: contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953 (seguito provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954) . . Pag. 583

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di San Marco d'Alunzio (Messina) Pag. 583

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda municipalizzata filotramviaria (FI.TRAM) La Spezia . . Pag. 583

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione di servizio fonotelegrafico . . Pag. 584

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 584
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5%. Pag. 584

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952 . . . . Pag. 584

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 19 FEBBRAIO 1955:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere (e categorie) registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1954.

(423)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 19 FEBBRAIO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 febbraio 1955. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 1° al 5 febbraio 1955. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia italiana Westinghouse freni e segnali, società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni estratte il 10 febbraio 1955. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1955.

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di decorazioni di benemerenza marinara

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 9:

Visto il verbale del Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione marina, n. 1019, relativo all'adunanza del 14 luglio 1954;

Sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina:

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le seguenti decorazioni di benemerenza marinara:

MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA MARINARA

Motolancia n. 53 - *G. F.*

NETTI Pietrantonio di Francesco, nato a San Michele di Bari l'8 settembre 1916, brigadiere Guardia di finanza (ramo mare), matr. 4381/Bari. — Comandante di motolancia della Guardia di finanza, usciva spontaneamente dal porto e, malgrado le condizioni proibitive del mare e le avverse condizioni del tempo, riusciva a trarre in salvo due pescatori, naufraghi, in pericolo di vita. Esempio di coraggio, altruismo e perizia marinaresca. — Acque di Barletta, 18 gennaio 1954.

MEDAGLIA DI BRONZO DI BENEMERENZA MARINARA

Motolancia n. 53 - *G. F.*

LORUSSO Mario di Pietro, nato a Bari l'8 settembre 1913, appuntato Guardia di finanza (ramo mare), matr. 2290/Bari;

ASCANI Piero di Attilio, nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) il 22 settembre 1929, finanziere (ramo mare), matricola 6287/Bari;

SPINZI Luigi di Antonio, nato a Gallipoli (Lecce) il 1° settembre 1915, finanziere (ramo mare), matr. 4332/Bari:

Imbarcato su motolancia della Guardia di finanza, contribuiva validamente — malgrado le condizioni proibitive del mare e le avverse condizioni del tempo — a trarre in salvo due pescatori, naufraghi, in pericolo di vita. Esempio di coraggio, altruismo e perizia marinaresca. — Acque di Barletta, 18 gennaio 1954.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 settembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

(654)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1954.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 4 agosto 1954 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia », riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 69, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Capo dello Stato 11 luglio 1952, n. 9075, che approva la Convenzione per l'esercizio di linee aeree civili stipulato il 10 dicembre 1951 tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia »;

Ritenuta la necessità di disciplinare il trasporto degli effetti postali sulle linee aeree civili e commerciali esercitate dalla predetta Società e di stabilirne il compenso spettante alla medesima;

Riconosciuta l'opportunità di denunciare la convenzione stipulata in data 16 gennaio 1950 tra il Ministero delle poste e la Società « Alitalia » con la conseguente stipulazione di una nuova convenzione aderente agli accordi internazionali conclusi a Bruxelles (Convenzione postale universale) che fissa nuovi compensi da corrispondersi per i servizi aerei europei ed extraeuropei con decorrenza dal 1° luglio 1953;

Udito il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nella seduta del 9 giugno 1954.

Decreta:

La convenzione in data 4 agosto 1954 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia », con sede in Roma, via L. Bissolati n. 20, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa, è approvata e resa esecutiva.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1955
Registro n. 5 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 103

Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia » con sede in Roma, via L. Bissolati n. 20, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa.

La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentata dal direttore generale prof. dott. ing. De Caterini comm. Romolo e la Società per azioni « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia », rappresentata dal presidente conte dott. Nicolò Carandini, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società contraente, in base all'art. 69, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed all'art. 237 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940 n. 689, si assume l'obbligo di trasportare, sulle linee da essa gestite in dipendenza di convenzioni stipulate con il Ministero della difesa-Aeronautica e debitamente approvate, gli effetti postali e le corrispondenze fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

L'Amministrazione postale si riserva la facoltà di utilizzare tutte o parte delle linee predette, a seconda delle necessità dei propri servizi.

Art. 2.

La Società contraente si assume l'obbligo di trasportare gratuitamente per ogni viaggio e su ciascuna linea europea o extraeuropea, facente capo a Paesi del bacino del Mediterraneo, l'uno per mille del carico complessivo della corrispondenza postale affidatale dall'Amministrazione.

Sulle linee transoceaniche è concessa, invece, la totale esenzione da tale obbligo.

Art. 3.

Per il trasporto della corrispondenza in genere, oltre il predetto limite dell'uno per mille, la Società ha diritto ad un compenso pari al corrispettivo in lire italiane delle tariffe previste dall'art. 15, n. 9, lettere *a*) *b*) e *c*) della Convenzione postale universale di Bruxelles (Correspondances-avion) del 1952, fissato per ogni chilogramma lordo di corrispondenza risultante dalle distinte di carico, e per ogni chilometro del percorso.

Nel determinare le linee alle quali — a norma di quanto stabilito dall'ultimo periodo, lettera *a*), paragrafo 9 dell'art. 15 sopra citato — deve essere applicata la tariffa di quattro millesimi di franco-oro anzichè quella di tre millesimi, non si tiene conto dei compensi particolari corrisposti dall'Amministrazione Italiana in base alla precedente convenzione del 1949, in modo che l'Amministrazione stessa non dovra pagare, in nessun caso, tariffe superiori a quelle stabilite, per la generalità dei Paesi, dagli accordi internazionali.

Art. 4.

Per il trasporto dei « pacchi » la Società ha diritto ad un compenso pari al corrispettivo in lire italiane della tariffa di millesimi di franco-oro 1,25, prevista dall'art. 12, n. 2 (Colis-Arrangement) della predetta Convenzione di Bruxelles, per ogni chilogramma di peso lordo e per ogni chilometro di percorso.

Art. 5.

Il calcolo della lunghezza dei percorsi aerei, sulle linee internazionali e su quelle della rete interna che possono essere destinate al traffico internazionale, sarà effettuato secondo le distanze chilometriche risultanti per ciascuna linea dalla « Lista delle distanze aeropostali » pubblicata dall'Ufficio internazionale di Berna dell'Unione postale universale.

Per le altre linee della rete interna, la lunghezza dei percorsi sarà quella stabilita dal Ministero della difesa-aeronautica.

Il calcolo del franco-oro sarà effettuato in base al cambio ufficiale in vigore al momento della liquidazione dei conti.

Art. 6.

La misura dei compensi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione è suscettibile di variazioni in dipendenza delle modificazioni che potranno essere apportate alle tariffe di trasporto aereo dalle convenzioni postali internazionali.

L'Amministrazione postale si riserva di chiedere un adeguamento di tariffe ogni qualvolta entrino in vigore variazioni delle medesime, concordate sul piano internazionale, in seguito a particolari accordi raggiunti anche al di fuori dei Congressi postali universali.

Art. 7.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato mensilmente dietro presentazione, da parte della Società, dei conti relativi ai trasporti effettuati su ciascuna linea, con mandato diretto a favore della Società medesima.

Art. 8.

Il trasporto degli effetti postali dall'ufficio postale agli aeroporti e viceversa dovrà essere effettuato con i mezzi più rapidi a cura della Società contraente, che avrà diritto per tale servizio ad un compenso pari a quello stabilito per il trasporto aereo della corrispondenza L. C., degli « altri oggetti », dei « giornali », o dei « pacchi », considerando, per ogni scalo, la distanza tra il centro di raccolta e l'aeroporto come se fosse stata coperta in tutti e due i sensi col mezzo aereo.

L'Amministrazione postale si riserva la facoltà di gestire direttamente in qualsiasi momento il servizio di cui trattasi.

Art. 9.

La Società contraente assume verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.

Art. 10.

Le modalità di esecuzione del servizio postale si intendono regolate dal disciplinare allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

Art. 11.

La presente convenzione avrà applicazione dal 1° luglio 1953 e durerà fino al 30 giugno 1955. Si intenderà tacitamente rinnovata d'anno in anno fino al 30 giugno 1958, salvo disdetta di una delle parti contraenti da darsi tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fatta in tre originali in carta semplice e registrata a cura della Società contraente con la tassa minima a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937.

Roma, addì 4 agosto 1954

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale: DE CATERINI

Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia
Il presidente: N. CARANDINI

DISCIPLINARE

per la esecuzione della convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia » per il trasporto degli effetti postali sulle linee aeree esercite dalla medesima.

Art. 1.

Norme per la consegna ed il ritiro degli effetti postali

La Società assuntrice del servizio dei trasporti postali per via aerea ha l'obbligo di ritirare con mezzi propri e adatti gli effetti in partenza e di consegnare quelli in arrivo presso l'ufficio postale designato dalla Amministrazione delle poste, osservando gli orari da questa stabiliti.

Nel caso in cui esista un ufficio postale sull'aeroporto, gli effetti postali saranno ritirati e consegnati presso questo ufficio.

All'atto del ritiro degli effetti in partenza deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle poste e quelli della Società, il quantitativo ed il peso degli effetti per i quali l'ufficio postale compila una speciale distinta per i dispacci ed una per i pacchi destinati ad ogni scalo della linea.

Ciascuna distinta (che dovrà recare il numero, la data e l'ora di consegna della spedizione, il quantitativo ed il peso dei singoli dispacci e dei pacchi, nonchè la provenienza e destinazione degli stessi) sarà compilata in triplice copia, di cui la prima servirà all'ufficio speditore per ritirare ricevuta dall'incaricato della Società, la seconda servirà al detto incaricato per ritirare ricevuta dall'ufficio postale in arrivo, da convalidare col bollo dell'ufficio e con l'ora della consegna, la terza da rimettere all'ufficio postale medesimo.

A richiesta della Società, e quando ne venga riconosciuta la necessità, sarà rilasciato un quarto esemplare di detta distinta.

Le spedizioni destinate ad essere trasportate su linee aventi scali intermedi saranno accompagnate anche da una distinta di consegna compilata per ogni scalo.

Art. 2.

Custodia degli effetti postali

La Società ha l'obbligo di provvedere alla custodia degli effetti postali, ricevuti in consegna, tanto sulle automobili in servizio di raccordo fra gli uffici e gli aeroporti, quanto a bordo degli aeromobili, adattandoli in appositi scomparti non accessibili ai viaggiatori.

Analogamente deve essere provveduto alla custodia negli aeroporti nei casi in cui circostanze impreviste impedissero l'immediato corso degli effetti.

Art. 3.

Consegna degli effetti postali in partenza

L'ora della consegna degli effetti postali in partenza per ogni linea sarà fissata dall'Amministrazione postale in relazione all'ora di partenza dell'aeromobile, tenuto presente il tempo necessario a percorrere la distanza intercedente fra gli uffici postali di spedizione e gli aeroporti, e per eseguire le operazioni di carico e la documentazione necessaria a bordo.

Art. 4.

Sbarco e consegna degli effetti postali in arrivo

Ad ogni arrivo di aeromobile (e non appena esso sia ormeggiato) la Società è tenuta a sbarcare gli effetti postali, con precedenza rispetto ad ogni altra operazione, ed a trasportarli all'ufficio postale designato nei documenti di viaggio entro il più breve termine di tempo.

Negli aeroporti sprovvisti di ufficio postale, gli effetti postali destinati ad utilizzare due o più linee consecutive, strettamente coincidenti, gestite da una o più Società, devono essere direttamente scambiati, negli aeroporti, fra i velivoli delle linee in coincidenza, a cura della Società interessata e sotto la propria diretta responsabilità.

Art. 5.

Mancate o ritardate partenze - Interruzioni di viaggio

Quando non si verifichi, per qualsiasi ragione, una partenza, è fatto obbligo alla Società di provvedere con tutta sollecitudine, ed a proprie spese, alla immediata restituzione degli effetti postali all'ufficio da cui li ebbe in consegna.

Qualora si preveda un notevole ritardo nella partenza di un aereo, lo stesso ufficio deve essere telefonicamente informato e, in mancanza del telefono, col mezzo più rapido a disposizione, affinchè si regoli in conseguenza, attenendosi alle norme impartite dal Ministero per disciplinare l'avviamento delle spedizioni in caso di ritardata partenza.

Verificandosi un forzato arresto dell'aeromobile, su linee interne o internazionali, in un punto intermedio del percorso (che non sia stazione di servizio) senza possibilità di proseguimento del volo, la Società ha l'obbligo di trasportare e consegnare a proprie spese gli effetti al più vicino ufficio postale stabile o viaggiante, affinchè siano inoltrati a destinazione.

Per ogni interruzione di viaggio la Società dovrà avvertire telegraficamente la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Invii postali vietati

A bordo degli aeromobili non saranno ricevuti altri effetti postali se non quelli regolarmente consegnati dagli uffici designati dall'Amministrazione delle poste.

Art. 7.

Prospetti contabili

La Società trasmetterà mensilmente alla Direzione generale delle poste il conto relativo ai trasporti eseguiti, compilato secondo i dati risultanti dalle distinte AV-7 e dai mod. 33-PA e sulla base dei compensi previsti dalla convenzione cui riferiscesi il presente disciplinare.

Detto conto dovrà essere redatto in triplice copia e in prospetti distinti per ciascuna linea, tenendo separati i singoli scali ed i dispacci di transito da quelli italiani.

La predetta Direzione generale, appena effettuati i dovuti riscontri, restituirà alla Società una copia del conto con le eventuali correzioni e col visto di accettazione.

La liquidazione del conto stesso dovrà effettuarsi nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 8.

Risarcimento per danni e penalità

La Società, salvo casi di forza maggiore, è tenuta a risarcire l'Amministrazione postale di qualsiasi danno dovesse derivare da irregolarità, disguidi o inadempienze imputabili alla Società medesima.

La Società inoltre, sempre salvo casi di forza maggiore, sarà passibile, qualora ometta di imbarcare all'aeroporto di partenza o di sbarcare a quello di arrivo gli effetti postali o parte di essi, di una penalità fino a L. 20.000 (ventimila); per inadempienza di minore gravità sarà applicata una penalità da stabilirsi di volta in volta con un minimo di L. 2000 (duemila) ed un massimo di L. 10.000 (diecimila).

L'importo di ciascuna penalità sarà detratto dai conti di liquidazione intestati alla Società responsabile.

Contro l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le quali saranno comunicate dall'Amministrazione postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la Società potrà presentare ricorso in via amministrativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera.

Art. 9.

Trasporto gratuito di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

A richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la Società concederà il trasporto gratuito sulle proprie linee nazionali dei funzionari delle Poste e delle telecomunicazioni che debbono viaggiare per motivi di servizio.

Il numero dei viaggi non potrà eccedere quello di dieci per ciascun anno.

Il presente disciplinare, che fa parte integrante della convenzione stipulata fra l'Amministrazione postale e la Società « Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia » viene approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Roma, addì 4 agosto 1954

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale: DE CATERINI

Aerolinee Italiane Internazionali - Alitalia
Il presidente: N. CARANDINI

(755)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della cartolina postale celebrativa della IX Fiera del Mediterraneo (Palermo 1954).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, n. 1037, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una cartolina postale celebrativa della IX Fiera del Mediterraneo (Palermo 1954);

Decreta:

Art. 1.

La cartolina postale del valore di L. 20 celebrativa della IX Fiera del Mediterraneo (Palermo 1954) è stampata in rotocalco su cartoncino bianco nel formato rettangolare di mm. 105 x 145.

La cartolina reca: nel recto, in alto, in carattere bastoncino spaziato, la leggenda « Cartolina Postale »; nell'angolo superiore destro, il francobollo nel formato stampa di mm. 22 x 18 che racchiude in un fondino a mezza tinta un medaglione nel quale è riprodotta una testa muliebre con corona turrita ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del III periodo, simboleggiante l'Italia. Il medaglione poggia su un cartiglio recante la leggendina « Poste ». Il francobollo reca in alto a sinistra la leggendina « Lire », a destra l'indicazione del valore in cifre « 20 »; in basso, in un rettangolino a fondo chiaro, la dicitura « Repubblica Italiana ».

Nell'angolo superiore sinistro della cartolina, in una cornicetta rettangolare lineare, è riprodotta una vignetta nella quale figurano: a sinistra due palme in chiaro e scuro che si incrociano nella loro flessione ed alcune rondini attorno in volo; a destra le leggende in carattere bastoncino « IX Fiera del Mediterraneo Campionaria Internazionale - Riduzioni ferroviarie e marittime »; in basso, fuori della cornice, su fondo pieno la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Palermo - 25 maggio - 10 giugno 1954 ».

Il recto della cartolina è diviso verticalmente a metà da una linea punteggiata; nella metà destra vi è lo spazio per l'indirizzo del destinatario.

Il verso della cartolina è in bianco ed è riservato per le comunicazioni del mittente.

Tutte le stampe riprodotte nel recto della cartolina sono in colore verde.

Art. 2.

La cartolina di cui all'art. 1 del presente decreto, valida agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1954, sarà ammessa al cambio, purchè non sciupata a tutto il 31 marzo 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1955
Registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 274. — FAGGIANI

(721)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, n. 1576;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1952, concernente la composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

Vista la nota n. 244/B/4 del 30 marzo 1954 con la quale la Federazione nazionale della stampa italiana ha reso noto che l'Associazione siciliana della stampa di Palermo, a seguito di elezioni, ha designato il sig. Giuseppe Marino a far parte del Consiglio generale dell'Istituto predetto in sostituzione del giornalista deceduto dott. Pier Luigi Ingrassia;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Marino è chiamato a far parte del Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in sostituzione del dott. Pier Luigi Ingrassia, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(757)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « XV Fiera di Ancona, Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini » di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini » che avrà luogo in Ancona dal 16 al 31 luglio 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 2 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(726)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « X Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » di Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti e merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal segretario generale dell'Ente autonomo fiera del Mediterraneo;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Palermo dal 25 maggio al 10 giugno 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 25 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 e del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 2 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(722)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni esposte nella « V Mostra internazionale del cotone, del rayon e delle macchine tessili » di Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente del Comitato esecutivo della « Mostra internazionale del cotone, del rayon e delle macchine tessili »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali relative ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale del cotone, del rayon e delle macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 24 settembre al 9 ottobre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1127.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma dell'art. 104 del regio decreto 5 febbraio 1941, n. 244.

Roma, addì 2 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(727)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1955.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e le relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 35 (polizza universitaria), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita differita temporanea certa pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi in caso di sua premorienza.

Roma, addì 10 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(729)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 471 del 27 gennaio 1955. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti: contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1953 (seguito provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 471 del 27 gennaio 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Misura del contributo definitivo per l'anno 1953.
(Seguito provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sui kWh dell'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sull'energia prodotta dagli impianti stessi, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, dalla data della prima lettura dei contatori a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

Dalla produzione di cui sopra vanno detratti i consumi interni ed i sottendimenti precisati per ogni impianto.

All'atto del pagamento dei contributi saranno detratti gli acconti già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a norma dei precedenti provvedimenti.

Società Elettrica Ala - Milano:

3. Impianto Ala (1953): L. 1,50470 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 905.467 per consumi interni.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:

18. Mucone I salto (1953): L. 3,60 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 976.436 per consumi interni.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:

24. Impianto Pradastua (1953): L. 3,60 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 36.403 per consumi interni.

Società Generale Pugliese di Elettricità - Napoli:

32. Impianto Garga Coscile (1950/51): L. 2,02309 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 136.530 per consumi interni e kWh 213.444 per sottendimenti.

Società Vizzola - Milano:

47/49. Impianto Turbigo superiore (Castelli) (1949): L. 0,56715 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 321.940 per consumi interni.

51/53. Impianto Sardegnana (1951): L. 3,60 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 35.140 per consumi interni.

Piemonte Centrale Elettricità - Torino:

52/54. Impianto S. Giacomo di Demonte (Kant I salto) (1952): L. 2,60 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 32.936 per consumi interni e kWh 6.619 per sottendimenti.

53/55. Impianto Breolungi (1952): L. 0,26564 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 12.094 per consumi interni e kWh 12.420 per sottendimenti.

Ditta Bocci e Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno):

67/69. Impianto Falerone II salto (1951): L. 1,49084 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 2.099 per consumi interni.

Società Anonima Orobia - Milano:

74/79. Impianto Bitto II salto (1950/1951): L. 0,95350 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 62.906 per consumi interni.

75/80. Impianto Bitto III salto (1950/1952): L. 0,15343 sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 3.486 per consumi interni.

76/81. Impianto Bitto IV salto (1950/1951): L. 0,12415 sulla energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 22.487 per consumi interni.

Società Idroelettrica del Corvino - Diamante (Cosenza):

102/107. Impianto Buonvicino (1950): L. 0,71743 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 720 per consumi interni.

Società Edison - Milano:

126/135. Impianto S. Giustina Taio (1951): L. 3,60 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 893.440 per consumi interni.

Società Emiliana di Esercizi Elettrici - Parma:

141/150. Impianto Farneta (1952): L. 0,19805 sull'energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 9.869 per consumi interni.

Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità - Porto Marghera (Venezia):

186/200. Impianto Caoria (1952): L. 1,27306 sull'energia prodotta dal 1° luglio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 133.695 per consumi interni.

Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):

187/201. Impianto San Silvestro (1952): L. 0,90679 sull'energia prodotta dal 1° luglio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 36.860 per consumi interni e kWh 48.000 per sottendimenti.

188/202. Impianto Molino (1952): L. 0,46888 sull'energia prodotta dal 1° luglio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 27,828 per consumi interni.

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):

180/194. Impianto Valle delle Valli (1952): L. 1,31826 sull'energia prodotta dal 12 maggio al 31 dicembre 1953 al netto di kWh 80.997 per consumi interni e kWh 1.600 per sottendimenti.

(791)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di San Marco d'Alunzio (Messina).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 febbraio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4125 sita sulla spiaggia di San Marco d'Alunzio (Messina) riportata in catasto al foglio n. 18, particella n. 1 del comune di San Marco d'Alunzio.

(712)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda municipalizzata filotramviaria (FI.TRAM) La Spezia.

Con decreto in data 14 dicembre 1954 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda municipalizzata filotramviaria (FI.TRAM) La Spezia, addetto ai trasporti filotramviari urbani di quella città.

(760)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 31 gennaio 1955, è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Bannone, frazione di Traversetolo (Parma), in collegamento con l'Ufficio P. T. di Traversetolo mediante il circuito 6891.

(730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 febbraio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	639 —	145,72
» Firenze	624,75	645 —	145,50
» Genova	624,85	638 —	145,70
» Milano	624,87	636 —	145,69
» Napoli	624,70	638 —	145,55
» Palermo	624,86	639,25	145,69
» Roma	624,85	635,25	145,71
» Torino	624,75	643 —	145,70
» Trieste	624,80	—	145,70
» Venezia	624,79	639,50	145,65

Media dei titoli del 18 febbraio 1955

Rendita 3,50 % 1906	61,80
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	82,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92 —
Id. 5 % 1936	91,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,86
1 dollaro canadese	» 635,62
1 franco svizzero	» 145,70

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 n. 8636, capitale nominale L. 10.000, a favore di Ruggiero Maria Pia fu Giovanni, minore; n. 8637, capitale nominale L. 35.000, a favore di Ruggiero Maria Pia fu Giovanni, minore; n. 8638, capitale nominale L. 10.000, a favore di Ruggiero Raffaele fu Giovanni, minore; n. 8639, capitale nominale L. 35.000, a favore di Ruggiero Raffaele fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Scalera Maria fu Attilio vedova Ruggiero, vincolati di usufrutto a favore di quest'ultima e col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(5917)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 27 febbraio 1954, n. 340.2.21/7281, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Catanzaro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Saverio De Luca, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Saverio De Luca è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Pierino Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(578)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.